



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Art. 2 comma 2 dlgs 171/2016 - artt. 3, comma 2, lettera p) e 4, l.r. n. 13/2003. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale-Asur Marche ed approvazione schema del relativo contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, del dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta che del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28, comma 1, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di nominare direttore generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale la dott.ssa Nadia Storti nata a Recanati (MC) il 18/11/1959;
- di stabilire che:
 - a) l'incarico decorre dal 01 dicembre 2019, ha durata triennale, è prorogabile fino ad una durata complessiva di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta nel medesimo Ente;
 - b) l'instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ed alla sussistenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - c) di riconoscere per l'incarico il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), che può essere integrato con un'ulteriore quota fino al venti per cento dello stesso trattamento economico da corrispondere in un'unica soluzione, in relazione ai risultati di gestione ottenuti ed alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Giunta regionale;
- di approvare lo schema del contratto di lavoro per l'incarico di direttore generale di cui all'allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del contratto di lavoro con il Direttore Generale dell'Azienda.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 3 commi 1 quater e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) ha individuato come organo dell'azienda sanitaria il direttore generale e ne ha disciplinato le funzioni.

L'art. 1 del D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 prevede apposita procedura per la costituzione, presso il Ministero della salute, dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale.

L'art. 2 comma 1 e 2 del D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 dispongono che: "Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.

2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.....omissis".

In applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 171/2016, in data 12.02.2018 è stato pubblicato, sul sito internet del Ministero della Salute, a seguito di pubblico avviso di selezione, l'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, che viene costantemente aggiornato.

Con decreto del dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n. 7 del 07.02.2019 (così come rettificato con decreto n.17 del 15.03.2019), in applicazione dell'art. 2 comma 1 del dlgs 171/2016 è stato indetto l'avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di Direzione Generale degli enti del SSR.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con decreto del dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n. 49 del 02.09.2019 sono state approvate le rose degli idonei per il conferimento degli incarichi di Direttore generale degli Enti del SSR.

Nella seduta del 18 novembre 2019 il Presidente ha presentato alla Giunta regionale la seguente comunicazione:

“Il Presidente comunica che con decreto del dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n. 49 del 02.09.2019 sono state approvate le rose degli idonei per il conferimento degli incarichi di Direttore generale degli Enti del SSR a seguito dell’espletamento della selezione indetta con decreto n. 7/RUM del 7/2/2019.

Si propongono di seguito i nominativi dei Direttori generali degli Enti del SSR tutti attualmente iscritti all’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN:

- per l’ASUR dott.ssa Nadia Storti in quanto presenta un’ottima conoscenza del territorio e della gestione territoriale dei servizi sanitari, ha dimostrato capacità manageriale nel gestire transizioni organizzative nei diversi livelli assistenziali con buone capacità di leadership, garantisce inoltre conoscenza dell’azienda derivante dalla sua pluriennale esperienza di direttore sanitario dell’Asur*
- per l’ A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona dott. Michele Caporossi in quanto ha dimostrato ampia esperienza nella gestione dell’azienda ospedaliera universitaria e buone capacità di leadership e garantisce continuità all’azione già avviata nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale*
- per l’A.O. Marche Nord dott. ssa Maria Capalbo in quanto ha dimostrato buone competenze nella gestione dell’azienda ospedaliera con particolare attitudine alla soluzione di problemi organizzativi complessi e garantisce continuità all’azione già avviata nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale*
- per l’INRCA dott. Gianni Genga in quanto ha dimostrato esperienza consolidata nell’ambito dei servizi territoriali ed ospedalieri maturata negli anni ed una specifica competenza nella gestione di strutture di ricerca e cura e garantisce continuità all’azione già avviata nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale.*

Gli incarichi decorrono dal 01 dicembre 2019, hanno durata triennale e sono prorogabili fino ad una durata complessiva di cinque anni. L’incarico è rinnovabile nell’Ente per una sola volta ad esclusione dell’ipotesi di secondo incarico.

Il trattamento economico è quello previsto nella DGR 261/2012 per i Direttori Generali degli Enti del SSR. I compensi annui possono essere integrati con un’ulteriore quota fino al venti per cento dello stesso trattamento economico da corrispondere in un’unica soluzione in relazione ai risultati di gestione ottenuti ed alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Per procedere alla nomina del Direttore Generale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 171/2016 con nota acquisita agli atti con prot. n. 1304351 del 31/10/2019 è stata acquisita l’intesa della Regione con il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche sul nominativo proposto e per la nomina del Direttore Generale dell’Inrca è stato acquisito l’assenso per le vie brevi del Ministro della Salute.

I Direttori Generali attualmente in regime di proroga ai sensi delle DD.GG.RR n. 798/2018 e n. 991/2018 continuano a prestare la loro attività fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi.

La Giunta Regionale all’unanimità decide di incaricare il dirigente del Servizio Sanità di redigere le deliberazioni per le nomine dei Direttori Generali degli Enti del SSR come sopra individuati con i relativi schemi di contratto ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento interno della Giunta Regionale.”

Dalla nomina discende l’obbligo di instaurazione del relativo rapporto di lavoro che è regolato da specifico contratto di diritto privato il cui schema è allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale. Il rapporto di lavoro è instaurato previa dichiarazione scritta dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 39 e dall'art. 3 comma 11 del 502/1992 e di essere iscritto nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli Enti del SSR.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, all'articolo 1, dispone che il contratto di lavoro va sottoscritto entro quindici giorni dall'atto di nomina. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. L'incarico del Direttore dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale è rinnovabile nell'Ente per una sola volta.

Il DPCM 502/1995 definisce poi il trattamento economico spettante per l'esercizio delle relative funzioni fissando specifici parametri per la sua determinazione oltre che il tetto annuo, le possibilità di integrazione, anche in relazione ai risultati di gestione ottenuti ed alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione e prevede che nulla è dovuto al Direttore generale, a titolo d'indennità di recesso, nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.

Ai sensi dell'art. 3 bis comma 11 del dlgs 502/1992 la nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge delega in materia di anticorruzione) ha introdotto nuove disposizioni relative alla inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, in particolare, gli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 regolamentano le specifiche cause d'inconfiribilita' e incompatibilita', per la direzione degli enti del Servizio sanitario.

L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 concernente la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, prevede che la Giunta regionale, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale, esercita le funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio sanitaria ed in particolare al comma 2, lettere a), b) e c), rispettivamente stabilisce che la Giunta regionale adotta gli atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa, definisce gli obiettivi specifici per gli enti del servizio sanitario regionale ed impartisce direttive vincolanti e alla lettera p) che spetta alla Giunta regionale la nomina dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale.

L'art. 4 comma 7 L.R. n. 13/2003 stabilisce poi che il compenso dei direttori generali delle aziende articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale, previo parere della commissione assembleare competente.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 261 del 27/02/2012, ha stabilito i trattamenti economici annui lordi per i Direttori generali ed ha previsto la possibilità di integrare lo stesso trattamento economico di un'ulteriore quota fino al 20 per cento, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente. Al direttore generale spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Direttori generali dello Stato di livello C.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del dlgs 171/2016 "trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale....omissis".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 3 bis comma 7 bis del dlgs 502/1992 l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute ed assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dall'incarico."

Il presente atto è predisposto ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Interno della Giunta regionale.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per le ragioni evidenziate si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Responsabile del procedimento

Rodolfo Pasquini

PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della regione.

Il Dirigente

Rodolfo Pasquini

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

La sottoscritta propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente

Lucia Di Furia

La presente deliberazione si compone di n. 2 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

Deborah Giraldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE

Il giorno 01 del mese di dicembre dell'anno 2019, presso la sede della Giunta regionale, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, n. 9,

tra

la Regione Marche, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80008630420, (P.I. 00481070423) rappresentata, ai fini del presente atto dal Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli, nato a Pesaro il 15 marzo 1966 domiciliato per la carica ad Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 9;

e

la dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati (MC) il 18.11.1959 e residente in _____;
C.F. _____

Premesso che

- la Giunta regionale, con deliberazione n. ___ del _____, ha nominato la dott.ssa Nadia Storti quale Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

- che lo stesso con nota acquisita in atti in data _____ ha dichiarato:

1. l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dall'art. 3 comma 11 del dlgs 502/1992;
2. di essere iscritto nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

(Conferimento incarico e durata)

La Regione Marche conferisce alla dott.ssa Nadia Storti, che accetta, l'incarico di direttore generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

L'incarico è conferito ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 2 del dlgs 4 agosto 2016 n.171 e dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, decorre dal 01 dicembre 2019 ed ha durata triennale, per cui scade il 30 novembre 2022.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso ed è prorogabile fino ad una durata complessiva di cinque anni. L'incarico è rinnovabile nell'Ente per una sola volta.

Art. 2

(Oggetto della prestazione ed Obiettivi di nomina)

Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale nonché ogni funzione connessa all'attività di gestione dell'azienda disciplinata da atti normativi e di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Il direttore generale si impegna a dare attuazione agli obiettivi stabiliti nel Piano socio-sanitario regionale e nell'atto aziendale e agli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.

Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli stessi obiettivi, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.

L'allegato 1 al presente contratto definisce in applicazione dell'art. 2 comma 2 e seguenti del dlgs. 171/2016 gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e di trasparenza assegnati al direttore generale anche di natura interaziendale.

Art. 3

(Obblighi del Direttore generale)

L'incarico di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, pertanto il direttore si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda,

L'incarico è compatibile, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, con lo svolgimento di altre attività purchè le stesse siano direttamente connesse al ruolo ricoperto, abbiano natura sporadica ed occasionale e siano svolte a titolo gratuito.

Il direttore generale è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e/o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

(Trattamento economico e rimborso spese)

Al direttore generale spetta il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo ai sensi della DGR 261/2012 di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), da corrispondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Tale trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20 per cento del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 865 della legge n. 145 del 31/12/2018, il 30% dell'indennità di risultato è correlata all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del dlgs. 14 marzo 2013 n. 33).

La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

In attuazione di quanto previsto all'art. 2 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405 il mancato rispetto da parte del Direttore generale della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa sanitaria per beni e servizi non dà luogo all'erogazione del trattamento economico integrativo, in coerenza con le disposizioni contenute nella DGR 1264 del 12/11/2007.

Le parti si danno reciproco atto che lo stesso trattamento economico può essere modificato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003.

Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali dello Stato di livello C.

Art. 5
(Verifiche)

La Giunta regionale effettua la verifica dei risultati aziendali:

1. annualmente, ai sensi dell'art. 3 p) bis della L.R. n. 13/2003, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati,
 2. trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina ai sensi dell'art. 2 del dlgs. n. 171/2016 comma 4.
- L'esito della verifica di cui al punto 1 inferiore al 70% del punteggio massimo attribuibile comporta la decadenza immediata dall'incarico e la conseguente risoluzione del presente contratto, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'esito negativo della verifica di cui al punto 2 comporta la decadenza immediata dall'incarico e la conseguente risoluzione del presente contratto, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 6
(Assenza o impedimento)

In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.

Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi la Regione dichiara la decadenza del direttore generale dall'incarico e provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.502/1992.

Art. 7
(Recesso)

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata all'articolo 1, dando un preavviso di almeno sessanta giorni. In tale caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte con posta elettronica certificata.

Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n. 2 quote mensili del trattamento economico annuo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

(Decadenza)

La Regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza del Direttore Generale dall'incarico qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazione di legge o del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni, in danno dell'Azienda e la violazione delle direttive vincolanti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2003 costituiscono motivo di decadenza.

In caso di violazione di direttiva vincolante la Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine massimo di trenta giorni per l'adeguamento. Nei successivi quindici giorni la Regione provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

E' inoltre prevista la decadenza automatica dall'incarico nelle ipotesi di:

- mancato raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2, lett. c), della legge n. 405/2001 e 52, comma 4, lett. d), della legge n. 289/2002. Per equilibrio economico - finanziario deve intendersi il rispetto dei vincoli economici contenuti nel documento di budget, sottoscritto annualmente da ciascuna Azienda ed adottato dalla Giunta regionale con specifica deliberazione;
- mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992;
- mancata trasmissione del piano di rientro alla regione ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro ai sensi dell'art. 1 comma 534 della legge 28 dicembre 2015;
- mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro 15 giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile del piano anticorruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 39/2013;
- decadenza dall'elenco nazionale idonei all'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
- violazione degli obblighi di trasparenza di cui al dlgs 14 marzo 2013 n. 33;
- collocamento in quiescenza.

Costituisce infine causa di decadenza il mancato rispetto dei contenuti e dei termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e richiamati dall'articolo, 3 comma 8, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso, la decadenza non opera automaticamente. La Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine per la trasmissione dei dati e di giustificazioni da parte del direttore generale. Nei successivi quindici giorni la Regione provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

Art. 9

(Risoluzione del contratto)

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di assenza od impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi di cui all'articolo 6 del contratto individuale;
- nei casi di decadenza dall'incarico previsti nell'art. 8 e con i tempi e le modalità ivi previste;
- nel caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 5;
- nel caso di mancato rispetto del budget assegnato, anche se provvisorio, in sede di verifica del II Report trimestrale ai sensi dell'art. 6 dell'Intesa Stato Regioni n. 2171 del 23/03/2005.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del Direttore generale, della comunicazione scritta della Regione con posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo, non spetta al Direttore generale alcun indennizzo o indennità sostitutiva.

Art.10

(Garanzie e tutele)

Se si apre un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del direttore generale, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'ente o della Regione, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e da questa anticipata.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del direttore generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del direttore stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del titolo terzo, del libro V, del codice civile.

Art. 12

(Bollo e registrazione)

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del direttore generale.

Art. 13

(Foro competente)

Per ogni controversia comunque derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli

IL DIRETTORE GENERALE

Nadia Storti

Sono approvati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli n. 6, 7, 8 e 12 del presente contratto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli

IL DIRETTORE GENERALE

Nadia Storti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

OBIETTIVI

1. Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
2. Rispetto del budget annuale di costi.
3. Rispetto del tetto di spesa annuale del personale.
4. Rispetto adempimenti Lea assegnati.
5. Rispetto obblighi di trasparenza sui dati di bilancio e sui costi del personale
6. Rispetto tempi trasmissione dati di interesse regionale.

AS